



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 Direzione Centrale per le Risorse Umane

Roma,

Serv.III BIS



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0028386 del 05/10/2010
 112|04.06.04. Servizi al personale

Al Dirigente Generale Capo del Corpo
 Nazionale VVF
 Vice Capo Dipartimento

SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
 Capo Dipartimento

LORO SEDI

Ai Direttori Centrali

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
 Ispettivo

SEDE

Ai Direttori Regionali e Interregionali
 del Corpo Nazionale dei Vigili del
 Fuoco

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
 L'Italia Settentrionale

SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
 L'Italia Centrale e la Sardegna

SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
 L'Italia Meridionale e la Sicilia

SEDE

Ai Comandanti Provinciali VVF

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Oggetto: Permessi sindacali per il personale del Corpo Nazionale VVF anno 2010. Procedura di inserimento dati nel sito web GEDAP.

Dall'esito del monitoraggio effettuato in relazione alle informazioni inviate, anche quest'anno, con la procedura GEDAP al Dipartimento della Funzione Pubblica, è risultato che, nell'anno 2009, sono state utilizzate, da diverse Organizzazioni Sindacali, numerose ore di permesso retribuito per la partecipazione a riunioni degli organismi statutari (ex art. 11 CCNQ del 7/8/1998).

Al riguardo si fa rilevare che già con Circolare prot. n. 630/S104/1 dell'Ufficio I Gabinetto in data 25/3/2009 e, successivamente, con Circolare del 20/4/2010 della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio III Bis - inviata per conoscenza anche alle Organizzazioni Sindacali, era stato evidenziato che tale istituto non trova applicazione, non essendo stato contemplato nei DD.P.R. del 7/5/2008 di recepimento degli Accordi sindacali integrativi.

E', pertanto, necessario che per il futuro non vengano autorizzati permessi sindacali a tale titolo.

Inoltre, nell'intento di agevolare come di consueto le OO.SS. nella gestione del monte ore spettante, si è ravvisata l'opportunità di un monitoraggio periodico che consenta all'Amministrazione, nell'imminenza del superamento del contingente spettante, di darne comunicazione alle sigle sindacali interessate.

Più in particolare, per quanto concerne i permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato - ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7/8/1998 e recepiti agli artt. 23 e 40 dei DD.P.R. del 7/5/2008 - i relativi dati potranno, sin da ora, essere inseriti *in tempo reale*, utilizzando le specifiche "maschere" approntate sul sistema GEDAP.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il predetto adempimento permetterà alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di attuare "in itinere" il monitoraggio costante dei permessi fruiti da ciascuna Organizzazione Sindacale avente titolo, sulla base dei dati inseriti on line e desumibili dai Reports generati dall'applicativo della procedura informatizzata.

A tale scopo si comunica che il monitoraggio verrà realizzato con cadenza trimestrale. In prima applicazione si parte dal 30 ottobre p.v. Entro tale data, pertanto, gli Uffici in indirizzo, tramite i propri responsabili del procedimento, già dotati di identificativo utente (userid) e password, sono pregati di inserire i dati relativi ai citati permessi usufruiti fino al 30 settembre c.a..

Le Organizzazioni Sindacali che hanno conseguito la rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2010-2012 ed hanno, pertanto, titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato per l'anno 2010 sono quelle indicate con le note n. 3695/S158/R09 del 2 luglio e 3741/S158/R09 del 6 luglio 2010 dell'Ufficio I Gabinetto.

Si ricorda che le modalità per la richiesta di permesso sindacale per l'espletamento del mandato sono quelle fissate dall'art. 23, comma 7 e dall'art. 40, comma 7, dei DD.P.R. 7.5.2008 (comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo). La richiesta dell'Organizzazione interessata, sottoscritta dal responsabile sindacale, specificherà la durata oraria e la tipologia del permesso da fruire (permesso sindacale retribuito per l'espletamento del mandato; permesso sindacale non retribuito).

Resta fermo che l'Amministrazione è tenuta a comunicare per iscritto le esigenze di servizio che ostino all'autorizzazione dei permessi in parola nelle situazioni di cui alle norme citate.

Poiché la verifica dell'effettiva utilizzazione di detti permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale a norma dei citati artt. 23 e 40 nei rispettivi commi 8, così come la comunicazione dell'eventuale mancato utilizzo del permesso richiesto, si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

pregano le SS.LL. di voler conservare presso i propri Uffici le relative comunicazioni assicurando la massima disponibilità alle eventuali richieste delle Organizzazioni sindacali, dirette al riscontro tra i dati in loro possesso e la documentazione depositata presso gli Uffici di appartenenza, che potrà essere utile anche nel caso delle verifiche a consuntivo del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Giova, infine, ricordare - come anticipato nella citata circolare n. 630/2009 dell'Ufficio I di Gabinetto - che nel monte annuo complessivo dei permessi sindacali non si computa il tempo impiegato dal dirigente sindacale, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione alle riunioni con l'Amministrazione, su formale e diretta convocazione di quest'ultima, ai sensi degli artt. 23 e 40, commi 4, dei DD.P.R. del 7/5/2008. Tale tipologia di assenza non deve essere inserita nel citato programma Gedap e, pertanto, al fine di evitare disguidi e confusione con i permessi rientranti nel monte ore, se ne consiglia la registrazione in separato foglio excel, avendo cura di conservare la relativa documentazione.

Si invitano, quindi, le SSSL ad esercitare la massima cura affinché l'inserimento informatico dei dati venga effettuato in maniera puntuale e corretta, attesa la delicatezza dei predetti adempimenti che sono funzionali al principio generale di responsabilità fissato dai DD.P.R. 7/5/2008, rispettivamente agli artt. 24 e 41 commi 6.

L'Ufficio I Gabinetto è pregato di curare la raccolta della documentazione relativa al personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, presso i compendi Viminale e Via Cavour nonché presso tutti gli Uffici Ispettivi, e trasmettere i predetti elementi al Serv. I della Direzione Centrale per le Risorse Umane che provvederà al relativo inserimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]
Fronza